
FAQ sulle ingiunzioni fiscali

emesse dalla Provincia di Brescia

Cosa è l'ingiunzione fiscale?

L'ingiunzione di pagamento cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto.

Chi la emette?

L'atto di ingiunzione è emesso e firmato dal competente ufficio comunale/provinciale ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 639/1910 nella persona del funzionario responsabile dell'entrata, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. Testo Unico Enti Locali). Detta figura è diversa da quella del funzionario/agente della riscossione che il Sindaco del Comune/Presidente della Provincia può nominare per promuovere le azioni esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Come si notifica l'ingiunzione?

L'ingiunzione si notifica o a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo messo, a mani o a mezzo posta c.d. atti giudiziari. Vi sono anche interpretazioni estensive che ritengono valida la notificazione delle ingiunzioni nelle modalità delle c.d. raccomandata ordinaria in ragione della sua natura di atto amministrativo.

Quali sono i termini di notifica?

Per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti locali il termine entro cui notificare l'atto è quello previsto dall'art. 2946 c.c. a decorrere dalla definitività del titolo esecutivo. Il termine prescrizione previsto per le sanzioni al codice della strada è di cinque anni..

Chi paga le spese di notifica?

La circolare MEF del 31 gennaio 2001 n.11/E ha riconosciuto l'onerosità del servizio di notificazione ed ha stabilito il recupero del relativo importo nei confronti dei destinatari per gli atti ad essi notificati. L'addebito deve ricomprendere forfettariamente le varie spese connesse agli adempimenti necessari al perfezionamento della notifica stessa. Per la Provincia di Brescia la determinazione forfettarie delle spese da applicare sui debitori è stata disciplinata con determina dirigenziale, in misura minima.

E' necessario il visto pretorile?

L'art. 229 del D. Lgs 19 febbraio 1998 n. 51 ha stabilito che l'ingiunzione fiscale è titolo esecutivo di diritto ed ha conseguentemente abrogato l'art. 2, comma 2, del R.D. 14

aprile 1910, n. 639 il quale richiedeva la vidimazione a cura del pretore nella cui giurisdizione risiedeva l'ufficio emittente.

Qual è il Giudice competente?

Il giudice del luogo in cui si trova l'Ente che ha emesso il provvedimento. Il giudice competente è l'autorità giudiziaria ordinaria, Giudice di Pace o Tribunale competente in base al valore della controversia.

Qual è il termine per proporre opposizione?

Il termine è di trenta giorni dalla notifica dell'atto

E' necessario allegare all'ingiunzione gli atti prodromici all'ingiunzione stessa?

No. L'onere di allegare gli atti richiamati nella parte motiva di altro atto è necessaria solo allorquando il riferimento avvenga ad atti che non siano noti o conoscibili dall'ingiunto; mentre l'obbligo di motivazione di un provvedimento amministrativo è pienamente assolto quando questa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento

E' vero che il ruolo è l'unico strumento di riscossione coattiva?

Il ruolo (es. Equitalia) non rappresenta l'unico strumento di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, tributarie e patrimoniali, e l'ingiunzione ex art. 3 R.D. N 639/1910 costituisce, alla luce della evoluzione legislativa, un'alternativa rimessa all'esclusiva volontà dell'amministrazione procedente. La normativa che giustifica l'uso di tale strumento è quella richiamata nella parte motiva dell'atto ingiuntivo ed anche la giurisprudenza consolidata è unanime sul punto fin dalla pronuncia della Corte di Cassazione sez. II – 09 APRILE 2010 – N. 8460: “le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le « altre entrate di spettanza delle province e dei comuni » per le quali l'art. 52, comma 6, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 224, l. 24 dicembre 2007 n. 244), prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, atteso che il riferimento alle « altre entrate » è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e che l'art. 15, comma 8 quinquiesdecies, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2009 n. 102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al d.lg. 30 aprile 1992 n. 285”.

Il verbale deve essere sottoscritto con firma autografa?

In virtù del combinato disposto degli artt.383 e 385 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, è consentita la redazione dei verbali con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, purchè venga utilizzato il modello VI.1.

L'art.6-quater del D.L. n.6/1991 convertito nella legge 15.3.1991 n.80 e l'art.3 comma 2 del D.Leg.vo 39 del 12.2.1993 prevedono rispettivamente che, per i verbali e gli atti redatti dagli 'enti locali' con il sistema meccanizzato o di elaborazione dati, modulo prestampato, la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso.

A tal riguardo, è utile anche il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 14/6/2010 n.14291, " *nel caso di contestazione non immediata della violazione al codice della strada l'art. 385 del regolamento di esecuzione e di attuazione stabilisce al terzo comma che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dell'ufficio o comando e che allorquando- come nella specie – il verbale sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. Ne consegue, che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è al pari di essi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione di querela di falso nell'ambito.....(....) Dovendo escludersi nei casi di originaria redazione meccanizzata del verbale la necessità del deposito dell'originale o di una copia autenticata per l'esercizio del diritto di difesa dell'opponente.....* "

Le attività di imbustamento e consegna plichi possono essere affidate a soggetti terzi?

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 385, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada avviene mediante invio al destinatario a mezzo poste italiane, poiché si tratta di una delle due ipotesi coperte dalla riserva (monopolio) a favore di detta società.

Tuttavia, è possibile validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale (cfr. Corte di Cassazione 10/05/2012, n.7177).